



COMUNE DI INCUDINE

Provincia di Brescia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 DEL 25/06/2025

ADUNANZA ORDINARIA DI 1° CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)
PER L'ANNO 2025 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.**

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **18.30** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CARLI DIEGO	Sindaco
CAMADINI MANUEL	Vice Sindaco
GUIZZARDI ELISABETTA	Assessore
SERINI BRUNO	Consigliere
RONCALETTI ROBERTO	Consigliere
BOLCHI LUISA CARLA	Consigliere
TOMASI LUCA	Consigliere
MANENTI PIETRO	Consigliere
VIOLI COSTANTINO VITO	Consigliere
SERINI MARCO	Consigliere
GUIZZARDI GIANNI	Consigliere

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	
X	
X	
9	2

ASSISTE l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Diego Carli, Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 02 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2025 E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI.

Il Sindaco introduce l'argomento e precisa che, mantenendo fede agli impegni assunto lo scorso anno in sede di approvazione del p.e.f. 2024/2025, si intendono confermare le medesime tariffe per il tributo sui rifiuti per l'anno 2025. Aggiunge inoltre che, viste anche le richieste in tal senso espresse dal gruppo di minoranza, il pagamento del tributo potrà avvenire in due rate e ne indica la rispettiva scadenza.

Aggiunge che in bolletta ci sarà una componente tariffaria aggiuntiva Ur3, pari a 6 Euro ad utenza, introdotta da Arera per la copertura delle spese dei bonus sociali.

Terminata l'illustrazione interviene il Consigliere Marco Serini che esprime apprezzamento per la proposta di mantenimento delle tariffe e sull'introduzione della possibilità di pagamento in due rate. Propone che per il futuro l'approvazione delle tariffe venga anticipata rispetto all'approvazione del bilancio di previsione per consentire una migliore e più coerente programmazione finanziaria.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede, in relazione alla Tassa sui Rifiuti, che: *"In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *"con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria"* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *"diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti"* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019 (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi

- efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell'Autorità con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
 - la determina nr. 2/2021/R/rif in data 04/11/2021 dell'Autorità avente ad oggetto "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR 2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2022/2025;
 - la deliberazione 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/rif, dell'Autorità con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Dato atto che le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Visto il vigente Regolamento disciplinante la tassa sui rifiuti (TARI) di cui al titolo 3 del Regolamento IUC, approvato con deliberazione consigliere n. 15 del 05/04/2014 e s.m.i.;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

VISTI:

- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies in base al quale: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 10-bis della legge 9 maggio 2025, n. 69, che converte con modificazioni il Decreto Legge 14 marzo 2025, n. 25, recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni" in base al quale: "Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale".

Visto il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il triennio 2024/2025, predisposto ai sensi delle citate deliberazioni dell'ARERA, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 07 in data 27/06/2024;

Precisato che le tariffe del tributo comunale sui rifiuti sono definite sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, da applicare per ciascun anno solare nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;

Visto il prospetto delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano economico finanziario e delle banche dati dei contribuenti, finalizzate ad assicurare la copertura dei costi del servizio per l'anno 2025, in conformità a quanto previsto dalla precitata normativa, qui allegato per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, espresso dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i e degli artt. 6 e 8, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 dicembre 2012;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di determinare per l'anno 2025, in conformità al piano economico finanziario approvato con deliberazione n. 07 del 27/06/2024, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/famiglia/anno)
Componente 1	0,7865	16,04
Componente 2	0,8623	32,08
Componente 3	0,9163	41,1
Componente 4	0,9603	52,13
Componente 5	1,0031	65,15
Componente 6	1,0362	75,17
Utenze domestiche secondo case	0,9163	41,1

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8041	0,5148
Campeggi, distributori carburanti	1,3233	1,0912
Stabilimenti balneari	0,8932	0,616
Esposizioni, autosaloni, magazzini e depositi	0,7744	0,495
Alberghi con ristorante	1,9151	1,7413
Alberghi senza ristorante	1,5158	1,298
Case di cura e riposo	1,738	1,5488
Uffici, agenzie, studi professionali	1,8118	1,6269
Banche ed istituti di credito	1,1451	0,891

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,6192	1,408
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,915	1,7435
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,397	1,1693
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,6929	1,496
Attività industriali con capannoni di produzione	0,9669	0,693
Attività artigianali di produzione beni specifici	1,1450	0,891
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	7,502	7,8584
Bar, caffè, pasticceria	5,7243	5,9069
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,9381	2,8589
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,6124	2,4938
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,3103	9,8493
Discoteche, night club	1,8711	1,6962
Palestre	0,295	1,315

2. Di dare atto che con il gettito complessivo della tassa sui rifiuti è assicurata la copertura dei costi del servizio come definiti dal Piano economico finanziario (PEF) del servizio per l'anno 2025, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 07 del 27/06/2024.

3. Di determinare, le seguenti scadenze per il versamento della tariffa: 30 settembre 2025 per la prima o unica rata, e 31 dicembre 2025 per la seconda rata.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario esprime parere preventivo favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/00 s.m.i. e dell'art. 7 del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 dicembre 2012.

Incudine, 25/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Renato Armanaschi)



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Diego Carli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

n. Reg. Pubbl.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito informatico di questo Comune (ai sensi art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Incudine, **28 GIU. 2025**



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Fabio Gregorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Incudine,



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.